



66/2023

Agenzia per la Coesione Territoriale

Il Direttore Generale f.f.

**AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS.
165/2001 PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI FUNZIONARIO (EX AREA III)
RISERVATA AL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO L'AGENZIA PER LA
COESIONE TERRITORIALE**

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO, in particolare, l'art. 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal decreto legge 30 aprile 2022, n.36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n.79, ai sensi del quale, con le modalità e le procedure ivi previste, le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo appartenenti ad una qualifica corrispondente, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza;

VISTA la legge 28 novembre 2005, n. 246, riguardante "*Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005*" ed in particolare l'articolo 16 concernente "*disposizioni per il potenziamento dei servizi alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni mediante razionalizzazione delle procedure di mobilità*" che, nel modificare l'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165/2001, ha precisato le disposizioni da applicare al personale trasferito per mobilità relativamente al trattamento giuridico ed economico;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

a h



VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10 che, al fine di rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, ha previsto l'istituzione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014 di approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell'art. 10 comma 5 del citato decreto legge n.101/2013;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 agosto 2015 di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante approvazione del "Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale";

VISTO l'art. 4-ter della legge 9 agosto 2018, n. 97, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, con cui si è proceduto al riordino delle competenze dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023-2025 dell'Agenzia per la coesione territoriale, approvato con D.D.G. n.1/2023;

VISTO il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013;

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Agenzia per la coesione territoriale, adottato con D.D.G. n.14/2017 e il Codice di condotta adottato con D.D.G. n.19/2019;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;



VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, sulle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati e il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo" e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge n. 246 del 28 novembre 2005;

VISTO Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 23 gennaio 2009, nonché l'insieme dei C.C.N.L. della stagione contrattuale 1994/1997, 1998/2001 e 2002/2005 relativi al processo di privatizzazione del citato personale, nonché il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali – triennio 2019-2021;

VISTO, il d.P.C.M. del 26 giugno 2015 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, concernente i criteri di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale, adottato ai sensi dell'art. 29-bis del decreto legislativo n. 165/2001,



che dispone: *“Le amministrazioni pubbliche operano, all’atto dell’inquadramento del personale in mobilità, l’equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione mediante confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie, senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di carriera legittimamente acquisite. La fascia economica derivante da progressione economica nel profilo di appartenenza non può comunque dare luogo all’accesso a profili professionali con superiore contenuto professionale per i quali è previsto un più elevato livello di inquadramento giuridico iniziale”*;

VISTO il D.P.C.M. in data 22 luglio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 31 agosto 2022 con il n. 2207, in particolare l’art. 13, con il quale l’Agenzia per la coesione territoriale è stata autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle n. 27, 28 e 29 allegate al citato provvedimento;

VISTA in particolare la tabella n.27 del precitato DPCM con la quale sono state autorizzate n. 3 assunzioni per mobilità volontaria esterna, a titolo oneroso, in favore del personale di Area III, di cui n.1 posizione non ancora coperta;

VISTA l’esigenza da parte di questa Amministrazione di acquisire stabilmente il personale in servizio in posizione di comando ed in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando, al fine di consolidare le esperienze professionali maturate all’interno delle strutture dell’Agenzia stessa e garantirne la continuità dell’azione amministrativa;

RILEVATA la disponibilità del posto in organico necessaria per l’attivazione della procedura di stabilizzazione del personale in posizione di comando;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale



DETERMINA

Articolo 1

Posti da coprire

1. Ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, è indetta una procedura di mobilità volontaria destinata alla copertura di n.1 posto di Funzionario amministrativo-gestionale del ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, in posizione di comando presso l'Agenzia per la coesione territoriale alla data di scadenza del presente bando.

Articolo 2

Requisiti di ammissione

Alla presente procedura di mobilità sono ammessi esclusivamente i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato disciplinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i., che si trovino in servizio in posizione di comando presso l'Agenzia per la coesione territoriale alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 3 e che risultino in possesso degli ulteriori requisiti specificati alle lettere a) - g) del presente articolo:

- a) essere cittadino italiano;
- b) essere in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al profilo professionale a quello corrispondente al proprio inquadramento, secondo quanto previsto dalle declaratorie dei profili professionali come individuati nel CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021;
- c) che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, risulti in posizione di comando presso l'Agenzia per la coesione territoriale;
- d) essere in possesso, ove previsto dalla normativa vigente ex D.L. n. 80 del 9 giugno 2021 *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”* convertito con modificazioni dalla Legge 6



agosto 2021, n.113, del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza che dovrà essere presentato, unitamente alla domanda di partecipazione, entro la data di scadenza dei termini previsti dalla presente determina e dovrà essere corredato dai dati personali del candidato, con le seguenti informazioni:

-inquadramento giuridico, economico e profilo professionale rivestito nell'amministrazione di provenienza;

-estremi della procedura di reclutamento che ha comportato l'immissione in servizio nella pubblica amministrazione di provenienza, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001;

- e) non essere stati destinatari, negli ultimi due anni, di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto (censura) e che non risultino a loro carico procedimenti disciplinari in corso;
- f) non avere procedimenti penali pendenti e che non abbiano riportato sentenze penali di condanna o di applicazione della pena su richiesta, né siano stati destinatari di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria penale che abbiano dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato ovvero il proscioglimento sulla base di formule diverse dall'assoluzione nel merito;
- g) essere in possesso dell'idoneità alle mansioni proprie del posto da ricoprire ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.

Gli interessati potranno eventualmente allegare alla domanda una dichiarazione preventiva dell'ente di provenienza di disponibilità alla concessione del nulla osta. Qualora l'Ente di provenienza non rilasci il nulla osta con decorrenza dell'effettivo trasferimento entro 60 giorni dalla richiesta da parte della Agenzia, si potrà procedere allo scorrimento della eventuale graduatoria avuto riguardo alle esigenze organizzative specifiche.

Articolo 3

Presentazione delle domande. Termini e modalità

La domanda di ammissione alla procedura dovrà essere presentata, previa registrazione, esclusivamente attraverso il "Portale unico del reclutamento" (di seguito "Portale") disponibile



all'indirizzo www.InPA.gov.it, entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul medesimo Portale.

All'atto della registrazione al Portale, l'interessato compila il proprio *curriculum vitae*, completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, indicando un indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura di cui al presente Avviso, unitamente a un recapito telefonico.

La registrazione al Portale è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del decreto legislativo n. 82 del 2005 (SPID, CNS e CIE). L'iscrizione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Il candidato dovrà trasmettere copia del nulla osta alla mobilità rilasciato dall'Amministrazione di provenienza all'indirizzo pec direttore.generale@pec.agenziacoesione.gov.it, contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione tramite il Portale, e comunque entro e non oltre il termine di scadenza del presente Avviso.

Articolo 4

Esclusione dalla procedura

Nelle more della verifica del possesso dei requisiti prescritti, tutti i candidati partecipano “*con riserva*” alla presente procedura di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 5

Commissione di valutazione

Con separato provvedimento del Direttore generale f.f. dell'Agenzia per la coesione territoriale sarà nominata apposita Commissione di valutazione delle candidature, che procederà ad effettuare un esame dei *curricula* ed un colloquio, attribuendo un punteggio in trentesimi.

Art. 6

Criteri per la formazione della graduatoria

La Commissione di valutazione di cui all'articolo 5 attribuirà, a ciascun candidato che avrà presentato istanza per la procedura di mobilità, un punteggio fino a 20 punti. Le candidature verranno valutate sulla base dei seguenti criteri di valutazione, procedendo anche al colloquio dei



candidati - fino ad un massimo di punti 20, assegnabili dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri:

1) Esperienze professionali svolte anche presso altre Amministrazioni pubbliche nei settori di pertinenza nel profilo professionale di funzionario amministrativo: fino ad un massimo di 8 punti.

2) Possesso dei seguenti di titoli di studio, ulteriori rispetto a quelli previsti come requisito di ammissione alla selezione, fino ad un massimo di 4 punti:

- Dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, master universitario di I e II livello nei profili di pertinenza, Abilitazione all'esercizio della professione coerente con il profilo di inquadramento.

3) Punteggio complessivo della *performance* nel triennio 2020-2022: fino ad un massimo di 4 punti

4) Colloquio sull'esperienza professionale maturata: fino ad un massimo di punti 4.

All'esito della valutazione di cui sopra, la Commissione ove necessario, si riserva di convocare per un colloquio i candidati ritenuti maggiormente idonei in relazione alle funzioni da svolgere. In tale ipotesi il colloquio sarà finalizzato alla verifica del possesso delle competenze professionali e delle esperienze di servizio nonché delle attitudini personali, in modo da individuare le professionalità più coerenti con le esigenze organizzative e gestionali dell'Amministrazione.

La graduatoria è formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo attribuito. A parità di punteggio sarà data preferenza ai candidati con minore età anagrafica.

Il decreto di approvazione della graduatoria sarà pubblicato sul Portale inPA, sul sito istituzionale e sulla Intranet dell'Agenzia per la coesione territoriale. Tale pubblicazione sostituisce ogni altra comunicazione ed ha valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati.

Articolo 7

Esclusione dalle procedure

Nelle more della verifica del possesso dei requisiti prescritti, tutti i candidati partecipano "con riserva" alla presente procedura di mobilità.

L'Amministrazione dispone in ogni momento, dandone comunicazione scritta, l'esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.



L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o annullare in ogni momento l'intera procedura al verificarsi di cause ostative, senza che per i candidati insorga alcun diritto o pretesa all'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia per la coesione territoriale.

Articolo 8

Modalità di equiparazione e trattamento economico

L'equiparazione delle posizioni giuridico-economiche degli aspiranti verrà effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.P.C.M. 26 giugno 2015, che stabilisce: *“Le amministrazioni pubbliche operano, all'atto dell'inquadramento del personale in mobilità, l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione mediante confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie, senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di carriera legittimamente acquisite. La fascia economica derivante da progressione economica nel profilo di appartenenza non può comunque dare luogo all'accesso a profili professionali con superiore contenuto professionale per i quali è previsto un più elevato livello di inquadramento giuridico iniziale”*.

A tal fine, il candidato ammesso alla procedura di mobilità risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 2 del presente decreto, sottoscrive apposita dichiarazione di accettazione dell'inquadramento proposto. L'accettazione dell'inquadramento proposto è richiesta a pena di decadenza dalla procedura.

Ai sensi dell'art. 30, comma 2-*quinquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto dal contratto del Comparto Funzioni centrali applicato al personale non dirigente dell'Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9

Assunzione in servizio

L'immissione nei ruoli dell'Agenzia per la coesione territoriale avviene mediante sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa e dai contratti collettivi di riferimento, verificato il possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 2.

Articolo 10



Accesso agli atti e trattamento dei dati personali

Il diritto di accesso alla documentazione relativa alla procedura del presente decreto viene esercitato ai sensi della vigente normativa in materia di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi della Pubblica amministrazione, nonché di accesso civico.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente pro-tempore dell'Ufficio 2 di Staff "Organizzazione, Bilancio e Personale" dell'Agenzia per la coesione territoriale.

La presentazione della domanda di ammissione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, per le finalità di espletamento delle attività della presente procedura.

Articolo 11

Norme di salvaguardia

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar seguito alle procedure di inquadramento, ove sopravvengano circostanze che possano risultare ostative alle stesse o laddove vengano meno i presupposti delle procedure.

Per quanto non espressamente indicato dal presente bando, si applicano le vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo le disposizioni contenute nell'art. 7 dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale.

28 MAR. 2023

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

